

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 GIUGNO 2014, N. 26478: il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione**

*«in tema di reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen, l'imprenditore non ha l'obbligo di indicare sull'oggetto quale sia il luogo di fabbricazione dello stesso, ma qualora tale indicazione sia apposta, la falsità della stessa è idonea di per sé sola a trarre in inganno sull'origine del prodotto (così questa sez. 3, n. 166 del 28.9.2007, Parentini rv. 238560).*

*Integra inoltre il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, in concorso con quello di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che induca il personale dell'ufficio delle dogane al rilascio di bollette doganali di esportazione relative a prodotti alimentari, falsamente attestanti la loro origine italiana, mediante la presentazione di falsi certificati di origine ottenuti attraverso la presentazione alla Camera di Commercio di altrettanto false autocertificazioni sul luogo di produzione dei generi alimentari menzionati (sez. 5, n. 40402 del 17.4.2012, Luglio, rv. 254829).*

*Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, inoltre, un bene di consumo può essere considerato prodotto in Italia soltanto se abbia subito in Italia un processo di lavorazione o di trasformazione "sostanziale", pur provenendo dall'estero in tutto od in parte la materia prima utilizzata per produrlo. Il procedimento di lavorazione realizzato in Italia, deve essere, in altri termini, tale da trasformare il prodotto finale in qualcosa di diverso oppure da costituire un'importante fase di lavorazione. ».*

*«È stata ritenuta, ad esempio, legittimamente commercializzata come prodotta in Italia della macedonia di frutta in cui una modesta percentuale del prodotto era di provenienza estera nonché delle prugne allo scioppo raccolte interamente all'estero (così questa sez. 3, n. 27250 del 15.3.2007, P.M. in Proc. Contarini, rv. 237813) sul presupposto che se, normalmente, per i prodotti agroalimentari, per "paese di origine" deve intendersi quello in cui i prodotti sono stati raccolti ovvero quello dove la merce è stata interamente ed esclusivamente ottenuta dai prodotti ivi raccolti o dai loro derivati, nel caso in cui si tratti di prodotti non commercializzati così come prodotti ovvero non ottenuti interamente ed esclusivamente da prodotti raccolti in un determinato paese o dai loro derivati, il criterio per determinarne l'origine è quello fissato dall'art. 24 del previgente codice doganale europeo, che lo individua in quello ove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale..*

*Viceversa, è stato ritenuto che integrasse il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita di olio d'oliva prodotto con olive raccolte e trasformate all'estero in confezioni indicanti l'origine italiana del prodotto (così questa sez. 3, n. 12451 del 15.3.2006, Colavita, rv. 235155, che nella specie ha precisato che le disposizioni del codice doganale comunitario di cui al Regolamento CEE 2913 del 1992 hanno ambito applicativo diverso da quello della fattispecie di cui all'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 limitandosi a stabilire i criteri in base ai quali devono essere applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e che, quindi, non rileva per la sussistenza del reato la circostanza che la compensazione per equivalente tra olio di oliva extra vergine comunitario e olio di oliva extra vergine comunitario sia autorizzata dall'allegato 74 al codice doganale comunitario). ».*

---

*«...ai fini della configurabilità della fattispecie, che punisce la vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di un tale danno o deterioramento; peraltro è necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare un tale pericolo (cfr. sez. 3, n. 15049 del 9.1.2007, Bertini, rv. 236332; conf. sez. 3, n. 15094 dell'11.3.2010, Greco, rv. 246970; sez. 3, n. 33313 del 28.11.2012 dep. 1.8.2013, Maretto. rv. 257130; sez. 3, n. 41074 del 7.7.2011) ».*

---



26478114

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 28/05/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

Dott. LUIGI MARINI

Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

Dott. VINCENZO PEZZELLA

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA  
N. 1423/2014

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 52234/2013

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CALABRO' DOMENICO N. IL 02/08/1933

avverso l'ordinanza n. 162/2013 TRIB. LIBERTA' di REGGIO  
CALABRIA, del 05/10/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO  
PEZZELLA;

*lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vito Di Ambrosio, che  
ha chiesto rigettare il proposto ricorso.*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 19 GIU 2014



IL CANCELLIERE  
*Liana Maria*

*Udit il difensor Avv. Giovanni Greco, in sostituzione del  
difensore di fiducia Avv. Gaetano Callipo, che si  
è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.*



## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, pronunciando nei confronti di CALABRO' DOMENICO, indagato in qualità di legale rappresentante della INCAL Agricola Srl, rigettava il proposto riesame e per l'effetto confermava l'ordinanza emessa il 17.08.2013 dal GIP presso il Tribunale di Palmi con cui era stato disposto il sequestro preventivo di n. 6 Silos in vetroresina da 20 tonnellate ciascuno e n. 1 Silos di 10 tonnellate e n. 1500 fusti di metallo da Kg. 250 cadauno, contenenti "succhi concentrati di frutta", n. 236 fusti da Kg. 250 cadauno contenenti "concentrato di succo di arancia" e n. 4 fusti in metallo della capacità di Kg. 250 (costituenti rimanenza di magazzino) contenenti "cellules d'orange".

Il Gip prima - e il Tribunale per il riesame poi- hanno ritenuto sussistente il *fumus* del reato di cui all'art. 5 co. 1 lett. b) l. 30.4.1962 n. 283 (capo a) - e non già dell'inizialmente ipotizzato delitto di cui all'art. 444 cod. pen. - nonché quello dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 56 e 515 cod. pen. (capo b), 81 cpv., 56 e 517 cod. pen. (capo c) . 81 cpv. 76 D.P.R. 445/2000, 783 cod.pen, (capo d), fatti tutti accertati il 6 e il 7 agosto 2013 in Varapodio.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato, per mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

a. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 36 del Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 450/2008 23 aprile 2008 (Nuovo Codice doganale), nonché degli artt. 23 e 24 del precedente Codice Doganale Europeo introdotti dal Reg. CEE del 12 ottobre 1992 n. 2913 - difetto assoluto di motivazione: nullità ex art. 125 cod. proc. pen.

Ad avviso del difensore ricorrente il provvedimento impugnato conferma il sequestro preventivo emesso dal gip in palese violazione delle norme comunitarie che disciplinano la trasformazione e lavorazione di prodotti in diversi paesi.

In forza di tali norme il Paese di produzione di una merce sarebbe quello di effettiva produzione del bene o nel quale è avvenuta l'ultima sostanziale trasformazione.

La Incal ben poteva etichettare i prodotti come italiani -secondo la tesi proposta- in quanto la stessa si occupava proprio della lavorazione delle materie prime. A riprova di ciò, argomenta ancora il ricorrente, la Camera di Commercio avrebbe rilasciato, successivamente al sequestro, i certificati di origine italiana richiesti dalla stessa società.

L'imputato sostiene di aver prodotto, in sede di riesame, documentazione dalla quale si evincerebbe che i succhi concentrati d'arancia oggetto di sequestro



costituivano il prodotto di un complesso ciclo di lavorazione tale da conferire al prodotto, destinato al mercato estero, caratteristiche di merce sostanzialmente diversa dal prodotto iniziale importato dal Brasile.

Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di accertare l'avvenuta lavorazione e tale carenza di accertamento non sarebbe superata dalla motivazione apparente dell'ordinanza impugnata, secondo cui la merce sarebbe stata soggetta solo a miscele delle materie prime.

b. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 5, comma 1 lett. b) legge 30 aprile 1962 n. 283.

Deduce, ancora, il ricorrente la carenza del presupposto per l'applicazione della norma rappresentato dalla messa in vendita delle sostanze alimentari.

Nel caso di specie la merce sarebbe stata destinata alla distruzione e non alla vendita.

Detta circostanza sarebbe confermata dall'ubicazione della merce e dalla condizione dei fusti, nonché dal fatto che la società avrebbe contattato una ditta per lo smaltimento prima dell'ispezione degli agenti del Corpo Forestale.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I motivi illustrati in premessa sono infondati e il proposto ricorso va pertanto rigettato.

2. Preliminarmente, va ricordato che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede, contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "*errores in iudicando*" o "*in procedendo*", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093).

Ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei



requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative,).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.

Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di "fumus".

3. Operata tale premessa, va detto che nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi perché il Tribunale di Reggio Calabria ha seguito un percorso motivazionale non solo congruo, ma anche del tutto logico e coerente, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità.

Il ricorrente ripropone i motivi del riesame, di natura prevalentemente fattuale, rispondendo ai quali i giudici reggini, dopo avere richiamato *per relationem* e dato per condiviso il provvedimento generico della misura emesso dal Gip, si sono rifatti alla documentazione in atti e alle sommarie informazioni rese dai soggetti coinvolti nel ciclo di lavorazione dei prodotti, pervenendo ad una coerente ricostruzione in termini di *fumus* di tutti i reati ipotizzati dal Gip e posti alla base della misura impositiva del vincolo reale.

Il provvedimento impugnato ha anche valutato i certificati di origine acquisiti dalla Camera di Commercio, ai quali fa riferimento il ricorrente per confermare la legittimazione della attribuzione dell'origine italiana alla merce.

Detti certificati, tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla dipendente della stessa Camera di Commercio Nucera Antonia sono stati rilasciati in forza di semplici autocertificazioni dello stesso amministratore unico della INCAL s.r.l., che ha dichiarato che la merce è totalmente di origine italiana essendo stata fabbricata



o prodotta dalla ditta stessa. La stessa ha precisato che alcun controllo veniva operato circa la veridicità di quanto autocertificato.

Al contrario è emerso, in particolare dalle sommarie informazioni rese da Calabrò Domenico e da Melissari Antonella, quest'ultima responsabile della qualità dei succhi prodotti, che l'unica lavorazione che veniva effettuata dalla INCAL srl sui prodotti di origine estera -nello specifico provenienti dal Brasile come comprovano le rinvenute fatture d'acquisto dei succhi concentrati- era la miscelazione e l'eventuale aggiunta di acqua.

Per quanto riguarda i quattro fusti della capacità di 250 chili di "cellules d'orange" (filamenti presenti nella polpa privi del succo) gli stessi erano, invece, di provenienza spagnola ma anch'essi etichettati con "origine Italia". Ed anche per essi la P.G. ha accertato la sussistenza dell'autocertificazione alla Camera di Commercio quale unico elemento legittimante tale dizione.

**4.** Sul punto va ricordato che in tema di reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen, l'imprenditore non ha l'obbligo di indicare sull'oggetto quale sia il luogo di fabbricazione dello stesso, ma qualora tale indicazione sia apposta, la falsità della stessa è idonea di per sé sola a trarre in inganno sull'origine del prodotto (così questa sez. 3, n. 166 del 28.9.2007, Parentini rv. 238560).

Integra inoltre il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, in concorso con quello di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che induca il personale dell'ufficio delle dogane al rilascio di bollette doganali di esportazione relative a prodotti alimentari, falsamente attestanti la loro origine italiana, mediante la presentazione di falsi certificati di origine ottenuti attraverso la presentazione alla Camera di Commercio di altrettanto false autocertificazioni sul luogo di produzione dei generi alimentari menzionati (sez. 5, n. 40402 del 17.4.2012, Luglio, rv. 254829).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, inoltre, un bene di consumo può essere considerato prodotto in Italia soltanto se abbia subito in Italia un processo di lavorazione o di trasformazione "sostanziale", pur provenendo dall'estero in tutto od in parte la materia prima utilizzata per produrlo.

Il procedimento di lavorazione realizzato in Italia, deve essere, in altri termini, tale da trasformare il prodotto finale in qualcosa di diverso oppure da costituire un'importante fase di lavorazione.

E' stata ritenuta, ad esempio, legittimamente commercializzata come prodotta in Italia della macedonia di frutta in cui una modesta percentuale del



prodotto era di provenienza estera nonché delle prugne allo sciroppo raccolte interamente all'estero (così questa sez. 3, n. 27250 del 15.3.2007, P.M. in Proc. Contarini, rv. 237813) sul presupposto che se, normalmente, per i prodotti agroalimentari, per "paese di origine" deve intendersi quello in cui i prodotti sono stati raccolti ovvero quello dove la merce è stata interamente ed esclusivamente ottenuta dai prodotti ivi raccolti o dai loro derivati, nel caso in cui si tratti di prodotti non commercializzati così come prodotti ovvero non ottenuti interamente ed esclusivamente da prodotti raccolti in un determinato paese o dai loro derivati, il criterio per determinarne l'origine è quello fissato dall'art. 24 del previgente codice doganale europeo, che lo individua in quello ove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale..

Viceversa, è stato ritenuto che integrasse il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita di olio d'oliva prodotto con olive raccolte e trasformate all'estero in confezioni indicanti l'origine italiana del prodotto (così questa sez. 3, n. 12451 del 15.3.2006, Colavita, rv. 235155, che nella specie ha precisato che le disposizioni del codice doganale comunitario di cui al Regolamento CEE 2913 del 1992 hanno ambito applicativo diverso da quello della fattispecie di cui all'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 limitandosi a stabilire i criteri in base ai quali devono essere applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e che, quindi, non rileva per la sussistenza del reato la circostanza che la compensazione per equivalente tra olio di oliva extra vergine comunitario e olio di oliva extra vergine comunitario sia autorizzata dall'allegato 74 al codice doganale comunitario).

Nel caso di specie, il Tribunale di Reggio Calabria rileva che lo stesso Calabrò Tommaso, socio e direttore di produzione della INCAL srl, sentito a sommarie informazioni, alla domanda sul tipo di lavorazione, ha dichiarato che in alcuni casi viene abbattuto il contenuto di polpa ed in altri si utilizzano "tali e quali" miscelandoli tra di loro oppure miscelandoli con succhi italiani. Dopodiché è sufficiente presentare la fattura estera di acquisto e la fattura di vendita italiana ed il prodotto diventa di origine italiana.

5. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria motiva in maniera congrua anche in ordine alla sussistenza del *fumus commissi delicti*, quanto ai fusti rinvenuti in pessimo stato di conservazione, in relazione al reato di cui all'art. 5 co. 1 lett. b) della legge 30 aprile 1962 numero 283 richiamando la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha pacificamente affermato come, ai fini della configurabilità della fattispecie, che punisce la vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario ac-



certare la sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di un tale danno o deterioramento; peraltro è necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare un tale pericolo (cfr. sez. 3, n. 15049 del 9.1.2007, Bertini, rv. 236332; conf. sez. 3, n. 15094 dell'11.3.2010, Greco, rv. 246970; sez. 3, n. 33313 del 28.11.2012 dep. 1.8.2013, Mareto. rv. 257130; sez. 3. n. 41074 del 7.7.2011, Nassar, rv. 251298).

**6.** Infondato è anche il profilo di doglianza che attiene alla carenza del presupposto per l'applicazione della norma in quanto la merce si assume essere era destinata allo smaltimento e non alla commercializzazione.

Il tribunale del riesame reggino ha vagliato e rigettato anche questo motivo di gravame, evidenziando come, contrariamente a quanto si assume anche nel ricorso a questa Corte, i contratti per lo smaltimento siano successivi all'avvenuto sequestro.

In particolar modo si dà conto nel provvedimento impugnato di come il sequestro sia avvenuto in data 7.8.2013 mentre i contratti risalgono al 12.8-2013 al 9.8.2013, tant'è che negli stessi è contenuta una clausola nella quale si dichiara che i prodotti oggetto dei contratti sono sottoposti a sequestro giudiziario e che pertanto l'esecuzione di essi avrà luogo solo al momento del dissequestro da parte dell'autorità procedente.

È evidente dunque -come logicamente si rileva a pag. 6 dell'ordinanza impugnata- che la merce suddetta non costituiva giacenza di magazzino poiché in tal caso la INCAL srl avrebbe provveduto prima del sequestro al suo smaltimento.

A riprova di ciò vi è la circostanza che dallo stato di conservazione dei fusti riscontrato all'atto del sequestro, la P.G. operante ha tratto la conclusione che la permanenza degli stessi nello stabilimento risaliva a diversi anni prima.

**7.** Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 28 maggio 2014

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella

Il Presidente

Saverio Felice Mannino